



Comune di Gioia del Colle
Provincia di Bari
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA/AMBIENTE/AGRICOLTURA

Ord.n. 51/12

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.335 del 02.05.2012 dall'oggetto *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi2011"*, pubblicato sul B.U.R.P. n.68 del 10.05.2012,

LETTA la nota dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali – Servizio Protezione Civile – della Regione Puglia n.4301 di prot. del 10.05.2012, acquisita il 11.05.2012 al n.12843 di prot., inerente indirizzi operativi in merito al citato Decreto;

in esecuzione di quanto riportato al comma 2 dell'art. 7 del medesimo Decreto,

RENDE PUBBLICO

il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. n 335del 02.maggio 2012 formato dai seguenti articoli:

Art. 1)

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre2012 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.Chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia aree boscate,cespugliate,arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree,e tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorita' locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3 267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave peric olosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Art. 3)

Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o consorzi di comuni e i Consorzi di Bonifica , entro il 31 maggio 2012 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate cespugliate,arborate e a pascolo

insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione delle coltivazioni erbacee è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

Art. 4)

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), devono comunicare al Comune la propria sede e quelle periferiche, devono comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e Comune l'ubicazione della propria sede e di quella periferiche, i riferimenti, i recapiti del responsabile dell'attività (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, affinché siano presi in considerazione nelle attività operative della Sala Operativa Unificata Permanente;

Art. 5)

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra ogni residuo di vegetazione, per larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

Art. 6)

È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del primo settembre di cui all'articolo 5 comma 1, lettera w del regolamento Regionale numero 28 del 22/12/2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro 100 metri dal limite delle aree boscate (articolo 2 L. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente. Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche, i Sindaci potranno posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

Art. 7)

È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2012, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

È fatto obbligo ai Sindaci di rendere pubblico il contenuto del presente decreto anche emanando apposita ordinanza entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ove ritenuto ed in conseguenza di particolari condizioni climatiche accertate, i Sindaci potranno posticipare il periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza.

Art. 8)

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2012, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Art. 9)

I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 10)

Ai sensi della L.R. n° 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni

Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della citata legge regionale n° 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali sono tenute ad aggiornare tempestivamente il Servizio Protezione Civile regionale di qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'AIB2011, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi.

I Sindaci concorrono alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei Comuni e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.

Art. 11)

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n°353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Art. 12)

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n°353 del 21/11/2000 e dell'art.11 della L.R. 15 del 12/05/1997.

Art. 13)

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 14)

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n°13/94.

Art. 15)

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 16)

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 2 MAGGIO 2012

On. Nicola Vendola""

in conseguenza,

ORDINA

a tutti i cittadini l'osservanza di quanto innanzi riportato e, nel contempo, demanda al Servizio Protezione Civile del Comune di Gioia del Colle gli adempimenti tecnici di competenza come previsti nel suddetto Decreto.

Dalla Residenza municipale, 07/06/2012

IL SINDACO
(dott.SERGIO POVIA)